

COMUNE DI CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA
SARTORI ERMANNO
RIZZONELLI MARIACHIARA
MAZZOCCHI LUCIANO
ROSA CLAUDIO
GUALDI LORENA
VICARI GIANNI
BELLI LARA
DAPREDA FABIO
SELVI ANGELO

Assenti: Belli Marica e Gualdi Alessandra (giustificate)

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 39 ter della L.P. 09.07.1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), aggiunto dall'art. 13 della L.P. 09.08.2013, n. 16, che prevede che le autorizzazioni per noleggio con conducente di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 siano rilasciate da parte dei Comuni sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche; esso prevede inoltre l'istituzione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

Rilevato che il citato art. 39 ter, in un contesto di frequenti modifiche sia normative che giurisprudenziali nel settore, determinate da istanze volte alla sua liberalizzazione, ha disciplinato innovativamente taluni profili della procedura autorizzatoria, introducendo il "decontingentamento" ed il possibile rilascio di autorizzazioni per noleggio con conducente anche a persone giuridiche, ma prevedendo d'altro canto che gli agenti di guida siano iscritti al predetto ruolo presso la Camera di commercio, previo un esame e quindi con procedure selettive, che tuttavia non gravano, come per il passato, sui Comuni.

Considerato che, a fronte della complessità ed incertezza della normativa nazionale che regola la materia, la disciplina che promana dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993, con i regolamenti dalla stessa previsti, non può che portare dei benefici in termini semplificatori; l'autorizzazione al noleggio resta comunale, ma le attuali commissioni comunali (delle quali è di fatto precluso il funzionamento in gran parte dei Comuni per assenza di componenti rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei rappresentanti di categoria) sono sostituite, per la parte procedurale di esame dei soggetti abilitati alla professione, da un unico organismo su base provinciale, ovvero la commissione presso la CCIA, che ammette o meno i richiedenti al ruolo.

Preso atto che altra novità semplificatoria è quella della rimozione del principio (indicato dalla legge quadro 21/1992) della individualità dell'autorizzazione, verso un sistema di autorizzazione all'impresa, che tiene conto del fatto che anche il settore del noleggio con conducente è ormai contrassegnato dall'esercizio dell'attività in forma di impresa collettiva, similmente al noleggio con conducente con autobus, dal quale viene altresì assimilata l'eliminazione di un "contingente" di autorizzazioni, eccettuati i settori taxi o natanti, dove sono necessari spazi di stazionamento pubblico, per natura limitati.

Constatato che il sistema prevede pertanto, una volta a regime, la selezione dei soggetti per l'ammissione all'esercizio dei servizi non di linea in sede centralizzata, sgravando così i Comuni dagli incombeni relativi ai concorsi ed una fase autorizzatoria al noleggio senza concorso in capo ai Comuni che verificano la presenza dei requisiti.

Atteso che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 278 dd. 23.02.2015, ha approvato, ai sensi dell'art. 39 ter della L.P. 16/1993, il Regolamento per la istituzione del Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea e lo schema di Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione comunale al noleggio con conducente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia dd. 27.02.2015, n. 2-16/Leg. – "Regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea (art. 39 ter della legge provinciale n. 16/1993)", pubblicato sul B.U.R. il 10.03.2015, che disciplina, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 39 ter della citata L.P. 16/1993, i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (in particolare, i requisiti per l'iscrizione a detto ruolo, i criteri e le modalità per l'ammissione e per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo, le modalità di iscrizione al ruolo, la tenuta e la revisione del ruolo) e dove, per autoservizi pubblici non di

linea, si intendono il servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura ovvero con motocarozzetta ovvero con veicoli a trazione animale ovvero con natanti.

Atteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 39 ter della L.P. 16/1993, tale articolo ed il Regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea si applicano a decorrere dal 31.05.2015, come del resto espressamente sancito dall'art. 14 del regolamento stesso.

Vista la circolare del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento dd. 25.03.2015, registrata a protocollo il 26.03.2015 al n. 2015, in allegato alla quale è stato trasmesso lo schema di Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente ed in cui si afferma, tra l'altro, che "entro il prossimo 31 maggio 2015 i Comuni dovranno predisporre ed approvare il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al fine di non determinare vuoto normativo".

Esaminato il regolamento nello schema inoltrato e ritenuto meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il "Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente" nel testo costituito da n. 19 articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e che viene a sostituire quello attualmente in uso.
2. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 29.04.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 29.04.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo
